

Corte giust., Sez. V, 4 ottobre 2018, c. 105/17

L'art. 2, lett. b e d, della direttiva 2005/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e l'art. 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d'occasione, quale la convenuta nel procedimento principale, può essere qualificata come «professionista», e una siffatta attività può costituire una «pratica commerciale», soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.

Corte giust., 13 luglio 2017, Sez. V, n. 133

La Corte europea ritiene che gli artt. 5, par. 1 e 7, par. 1, comma 2, della direttiva 1999/44/Ce, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, ostano a una norma di uno Stato membro che consente che il termine di prescrizione dell'azione del consumatore sia inferiore a due anni dalla consegna del bene, nel caso in cui tale Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dall'art. 7 e il venditore e il consumatore abbiano convenuto un periodo di responsabilità del venditore inferiore a due anni, ovvero un termine di un anno, per il bene usato di cui trattasi.

Corte giust., 9 settembre 2016, Sez. V, c. 149/15

Secondo i Giudici europei la nozione di “venditore” ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. c, della direttiva 1999/44/Ce su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, si riferisce anche ad un professionista che agisce in veste di intermediario per conto di un privato e che non abbia debitamente informato il consumatore acquirente del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato, a prescindere dal fatto che l'intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento. Incombe al giudice del rinvio verificare tale circostanza, prendendo in considerazione il complesso delle circostanze del caso di specie.

Corte giust., 2 giugno 2016, Sez. IX, c. 355/14

La vendita di un prodotto sottoposto ad accisa, detenuto da un depositario autorizzato in un deposito fiscale, comporta la sua immissione in consumo solo nel momento in cui detto prodotto lascia fisicamente tale deposito fiscale.

Corte giust., 4 giugno 2015, Sez. I, c. 497/13

Secondo la Corte di giustizia la direttiva 1999/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell'ambito di applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporre su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l'acquirente possa essere qualificato come consumatore nell'accezione di tale direttiva, anche se quest'ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità. Tale pronuncia rientra nell'orientamento giurisprudenziale che, nel rispetto del principio di effettività, interpreta il diritto contrattuale di fonte europea in maniera favorevole al consumatore, anche a costo di infrangere l'autonomia in campo processuale degli Stati membri.

Corte giust., 3 ottobre 2013, Sez. I, c. 32/12

La Corte di giustizia ha evidenziato che in forza della direttiva 1999/44 non è possibile ritenere che in caso di proposizione di domanda risolutiva da parte dell'acquirente il giudice possa *ex officio* riconoscere il diritto alla riduzione del prezzo in caso di difetto che giustificerebbe l'accoglimento di tale pretesa. Pertanto, tale direttiva deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro il quale quando un consumatore che ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a causa del carattere minore del difetto di conformità di tale bene, non consente al giudice nazionale adito di riconoscere d'ufficio una siffatta riduzione, e ciò sebbene detto consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine.

Corte giust., 16 giugno 2011, c. 65/09 e c. 87/09

Quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell'uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l'installazione del bene sostitutivo, a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato. In tali termini deve essere interpretato l'art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva 1999/44/Ce del parlamento europeo e del consiglio 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Corte giust., 17 aprile 2008, c. 404/06

L'art. 3 direttiva 1999/44/Ce su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo deve essere interpretato nel senso che è di impedimento ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo contenente un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un'indennità per l'uso di tale bene - non conforme - fino alla sua sostituzione con un bene nuovo. Risulta pertanto che il legislatore comunitario ha inteso fare della gratuita del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da tale direttiva. Tale obbligo mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo. Come risulta dall'art. 8, n. 2, della direttiva, la protezione offerta da quest'ultima costituisce una garanzia minima e gli Stati membri, pur potendo adottare disposizioni più rigorose, non possono pregiudicare le garanzie previste dal legislatore comunitario.